



Corte d'Appello di Brescia

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia

Tribunale Ordinario di Bergamo

Tribunale Ordinario di Brescia

Tribunale Ordinario di Cremona

Tribunale Ordinario di Mantova

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo

Procura della Repubblica presso Tribunale di Brescia

Procura della Repubblica presso Tribunale di Cremona

Procura della Repubblica presso Tribunale di Mantova

Ordine degli Avvocati di Bergamo

Ordine Avvocati di Brescia

Ordine Avvocati di Cremona


Ordine Avvocati di Mantova

Camera Penale della Lombardia Orientale "Giuseppe Frigo"

Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna Lombardia

**SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELLA MESSA ALLA PROVA**

Premessa



A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, nr. 150, il legislatore ha previsto un sistema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, che trovano applicazione già all'esito del procedimento di cognizione. Tale nuovo quadro normativo e la conseguente diversa articolazione del sistema sanzionatorio suggeriscono una più ampia riflessione congiunta, tra tutti gli attori processuali, anche per cercare di dare impulso alle varie misure alternative al sistema sanzionatorio tradizionale.

In particolare, il presente protocollo è volto a favorire una risposta al reato in prospettiva non carcere-centrica, finalizzata ad una ricomposizione degli squilibri provocati dal reato medesimo, che si impernia sul necessario apporto attivo dell'autore della condotta.

Quella descritta è una prospettiva, che, a sua volta, richiede un corale coinvolgimento dei vari Enti, territoriali ed associativi, previsti dalla legge; invero tali soggetti, potendo acquisire, attraverso la lettura del protocollo, una conoscenza degli snodi del procedimento, del contenuto possibile dei provvedimenti e della durata delle misure, possono essere maggiormente sollecitati ad aderire alla convenzione con i Tribunali del distretto. Gli Enti sono, a loro volta, componenti necessari nella elaborazione di risposte ai reati attraverso misure che, secondo gli studi e le statistiche in possesso, riducono maggiormente il rischio di recidiva e, nello stesso tempo, coinvolgono l'autore del reato e attribuiscono l'adeguata considerazione alla persona offesa.

Le indicazioni offerte potranno agevolare i Giudici nell'adozione di provvedimenti di messa alla prova, i difensori nell'illustrazione ai propri assistiti di tale scelta processuale e, non ultimo, l'UEPE nello svolgimento della propria attività.

Con il contributo concorde della Corte d'Appello, della Procura Generale

presso la Corte d'Appello, dei Tribunali ordinari di Brescia, di Bergamo, di Cremona e di Mantova, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, degli Ordini degli Avvocati di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, della Camera Penale intercircondariale della Lombardia Orientale "Giuseppe Frigo" e dell' Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale Esterna di Brescia, Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Bergamo e Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Mantova e Cremona è stato redatto ed approvato il presente schema operativo per agevolare l'attuazione pratica del quadro normativo che concerne l'istituto della messa alla prova.

SCHEMA OPERATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Il presente protocollo sostituisce ogni eventuale, altro e precedente protocollo, anche adottato a livello locale.

Le parti formulano le seguenti indicazioni operative:

- Opportunità per il difensore dell'imputato di anticipare per iscritto al Giudice l'intento di accedere all'istituto, - così da regolare più agilmente la prima udienza
- necessità di effettuare nella prima udienza, se del caso mediante l'esame personale delle parti comparse, un vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta rispetto alla tipologia di reato, previa verifica dell'eventuale sussistenza dei requisiti che determinino la necessità di una sentenza di proscioglimento *ex art. 129 c.p.p.*;
- all'esito favorevole di tale vaglio, rinvio del processo, con un termine congruo ad altra udienza nella quale, valutato positivamente il programma trattamentale predisposto dall'UEPE, il Giudice sospende il

procedimento;

- necessità di stabilire nell'ordinanza sia la durata della MAP che del lavoro di pubblica utilità; in proposito, il Giudice indica la durata complessiva del lavoro, tenuto conto del limite minimo fissato in 10 giorni e della durata giornaliera di massimo 8 ore, ai sensi dell'art.168 bis, comma 3 c.p.;
- il Giudice fissa quindi un'udienza deputata alla valutazione dell'esito della messa alla prova e in caso favorevole alla dichiarazione di estinzione del reato;
- vengono di seguito indicati gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare:

UEPE BRESCIA	UFFICIO GIP-GUP BRESCIA	DIBATTIMENTO BRESCIA
prof.uepe.brescia@giustiziacerit.it	gip.tribunale.brescia@giustiziacerit.it	dibattimento.penale.tribunale.brescia@giustiziacerit.it
UEPE BERGAMO	UFFICIO GIP-GUP BERGAMO	DIBATTIMENTO BERGAMO
prof.uepe.bergamo@giustiziacerit.it	gipgup.tribunale.bergamo@giustiziacerit.it	dibattimentomonocratico.tribunale.bergamo@giustiziacerit.it
UEPE CREMONA	UFFICIO GIP-GUP CREMONA	DIBATTIMENTO CREMONA
prof.uepe.cremona@giustiziacerit.it	gipgup.tribunale.cremona@giustiziacerit.it	penale.tribunale.cremona@giustiziacerit.it
UEPE MANTOVA	UFFICIO GIP-GUP MANTOVA	DIBATTIMENTO MANTOVA
prof.uepe.mantova@giustiziacerit.it	gip.tribunale.mantova@giustiziacerit.it	dibattimento.penale.tribunale.mantova@giustiziacerit.it

Tanto premesso, si concordano le modalità che seguono, suddivise in considerazione delle fasi nelle quali si articola il sub procedimento.

I) RICHIESTA ALL'UEPE DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA

- 1) La richiesta formale di elaborazione del programma di trattamento va presentata, su carta intestata dell'avvocato che indichi espressamente il recapito telefonico, gli indirizzi mail e pec;

- 2) essa va trasmessa a mezzo pec all'UEPE competente in base al **domicilio** della persona indagata/imputata ed indicherà i seguenti elementi:
- a) dati anagrafici, residenza e/o domicilio, recapito telefonico e/o telematico della persona indagata /imputata, nonché eventuale elezione di domicilio presso il difensore;
 - b) autodichiarazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, sul fatto di non avere pendente altra richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova (a meno che ricorra il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di diversi procedimenti);
 - c) documentazioni attestanti: lo svolgimento di eventuale attività lavorativa e/o lo stato di disoccupazione; eventuali inabilità lavorative o patologie invalidanti; altresì segnalazione di ogni altra circostanza rilevante per l'elaborazione del programma;
 - d) informazioni relative al risarcimento del danno o alle restituzioni, con eventuale manifestazione di disponibilità ad azioni riparatorie per il risarcimento del danno;
 - e) dichiarazione di disponibilità a promuovere una mediazione penale con la persona offesa;
 - f) indicazione del capo di imputazione, dell'ufficio giudiziario competente, dei numeri di procedimento, della prima data di udienza, se già fissata. A tale fine, potrà essere allegato l'avviso di conclusione indagini, l'avviso di fissazione udienza preliminare ovvero il decreto di citazione a giudizio (o altro atto equivalente);
 - g) dichiarazione di disponibilità a svolgere, nel periodo di messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità, indicando, ove già possibile, un ente convenzionato con il Tribunale (o altro ente che garantisca la copertura assicurativa a termini di legge), ovvero concordandolo con l'UEPE;
- 3) La richiesta verrà sottoscritta personalmente dall'indagato/imputato ovvero dal suo difensore, munito di procura speciale.

La ricevuta, generata dal sistema telematico, di avvenuta ricezione e consegna della PEC, varrà quale attestazione di avvenuta presentazione all'UEPE dell'istanza di elaborazione del programma.

II) ISTANZA AL GIUDICE DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

- 4) Alla prima udienza l'indagato/imputato o il suo difensore, munito di procura speciale, formulano richiesta all'autorità giudiziaria di sospensione del processo con messa alla prova, alla quale saranno allegati:
 - a) Copia integrale della richiesta di elaborazione del programma di messa alla prova, redatta in conformità alle indicazioni di cui al capo I);
 - b) attestazione di avvenuta presentazione della richiesta all'UEPE;
- 5) Nella prima udienza il Giudice valuta, nel contraddittorio delle parti (sentita la persona offesa se compare), l'ammissibilità astratta della richiesta rispetto al titolo di reato e alle condizioni soggettive dell'imputato, nonché l'insussistenza delle condizioni per una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.*, e indica le prescrizioni che ritiene necessarie per l'accesso alla messa alla prova (in particolare in ordine al risarcimento del danno nei confronti della p.o.), rinviando ad altra udienza – a distanza di 6 mesi – per consentire all'UEPE la redazione del programma.
- 6) La cancelleria comunica tempestivamente all'UEPE, in via telematica, l'esito dell'udienza e della data di rinvio ovvero trasmette copia del verbale di udienza e della relativa ordinanza, se pronunciata separatamente.
- 7) In caso di fatti sopravvenuti, il Giudice comunica ogni altro diverso provvedimento definitorio della procedura.
- 8) L'UEPE, dopo aver ricevuto notizia dell'esito positivo dell'udienza, procede con l'assegnazione del caso al funzionario di servizio sociale incaricato della redazione della relazione socio-familiare e del programma di trattamento con il consenso dell'interessato. Se entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta non riceve comunicazione della

data di udienza, l'UEPE archivia il caso.

- 9) L'UEPE trasmette la relazione ed il programma di trattamento 5 giorni prima dell'udienza all'indirizzo PEC dell'autorità giudiziaria procedente e del difensore, indicando i riferimenti del procedimento (cognome imputato, giudice, nr. Procedimento, data d'udienza).

III) FASE DELIBERATIVA ED ESECUTIVA

- 10) Nell'udienza il Giudice, valutata l'idoneità del programma di trattamento, emette ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, indicando:

- termine di durata del lavoro di pubblica utilità;
- termine di durata complessiva della sospensione (da prevedersi in misura superiore a quello del lavoro di p.u. per consentire eventuali recuperi o ritardi);
- correlate prescrizioni (ad esempio condotte riparatorie o risarcitorie imposte);
- termine, di regola pari a 10 giorni, entro il quale l'imputato deve contattare l'UEPE per la sottoscrizione del verbale (a meno che a tale adempimento l'imputato abbia provveduto in udienza) e, in ogni caso, per concordare le modalità di svolgimento della misura.

- 11) Il Giudice sospende altresì la prescrizione come per legge (a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio della messa alla prova) e rinvia il procedimento ad altra data per la valutazione dell'attuazione del programma. Dispone, infine, la comunicazione del verbale di udienza e dell'ordinanza all'UEPE a cura della cancelleria.

- 12) Al fine della determinazione della durata della misura, il Giudice farà riferimento ai parametri temporali di seguito indicati¹:

¹ I parametri sono stati individuati con la prospettiva di offrire agli operatori dei riferimenti comuni che consentano di prevedere, tendenzialmente, contenuto e durata

DURATA DELLA MESSA ALLA PROVA

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di MAP da 15 giorni a 1 mese

FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa: periodo di MAP da 1 a 4 mesi

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione fino a 2 anni: periodo di MAP da 4 a 6 mesi

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione superiore a 2 anni e fino a 4 anni: periodo di MAP da 6 a 12 mesi

FASCIA E) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di MAP da 12 a 18 mesi

DURATA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

FASCIA A) Contravvenzioni o delitti puniti con la sola multa: fino a 40 ore di lavoro di pubblica utilità

FASCIA B) Delitti puniti con la reclusione fino a 2 anni: fino a 60 ore di lavoro di pubblica utilità

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione superiore a 2 anni e fino a 4 anni: fino a 120 ore di lavoro di pubblica utilità

della misura; a tale fine, si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. La durata massima è stata individuata in 18 mesi, pur a fronte di una previsione di legge di 24 mesi, in modo da consentire la proroga della misura, da parte del giudice, ove necessario. Naturalmente, le indicazioni offerte non dovranno pregiudicare la considerazione della specificità del singolo caso, alla luce dell'effettivo disvalore della condotta e delle caratteristiche soggettive della persona indagata o imputata.

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: fino a 200 ore di lavoro di pubblica utilità

- 13) L'UEPE trasmette la relazione conclusiva sullo svolgimento della messa alla prova tendenzialmente 5 giorni prima dell'udienza e in ogni caso in tempo utile per l'udienza, a mezzo PEC, all'Autorità Giudiziaria e al difensore. All'udienza il Giudice, in caso di esito positivo, pronuncia sentenza di estinzione del reato e dispone la trasmissione della sentenza anche all'UEPE, a cura della cancelleria.

Brescia, 20.07.2023

Il Presidente della Corte d'Appello di Brescia Claudio Castelli	
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia Guido Rispoli	
Il Presidente del Tribunale Ordinario di Bergamo Cesare de Sapia	
Il Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia Vittorio Masia	
Il Presidente del Tribunale Ordinario di Cremona Anna Di Martino	
Il Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Mantova Mauro Bernardi	
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo Antonio Chiappani	
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia Francesco Prete	

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona Roberto Pellicano	
Il Procuratore f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Mantova Giulio Tamburini	
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo Giulio Marchesi	
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia Giovanni Rocchi	
Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona Alessio Romanelli	
Il Presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova Mattia Amadei	
Il Presidente della Camera Penale intercircondariale della Lombardia Orientale-“Giuseppe Frigo” Maria Luisa Crotti	
Il Dirigente dell'Ufficio Distrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna di Brescia D.ssa Francesca Paola Lucrezi	
Il Direttore dell'Ufficio Locale per l'Esecuzione Penale Esterna di Bergamo D.ssa Lucia Manenti	
Il Direttore dell'Ufficio Locale per l'Esecuzione Penale Esterna di Mantova e Cremona D.ssa Antonella Salvan	